



Bruxelles, 21.3.2018
C(2018) 1650 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21.3.2018

relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21.3.2018

relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione della Commissione “Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale”¹, adottata il 21 settembre 2017, si afferma che è necessario adottare nuove regole internazionali specifiche per le sfide poste dall'economia digitale al fine di stabilire il luogo in cui il valore delle imprese viene creato e il modo in cui dovrebbe essere determinato ai fini fiscali. Per far progredire gli approcci considerati nell'ambito della relazione “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” (Far fronte alle sfide fiscali dell'economia digitale)² sull'azione 1 del progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS), pubblicata nell'ottobre 2015 e ulteriormente analizzata nella relazione intermedia dell'OCSE “Tax Challenges Arising from Digitalisation (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione) - Relazione intermedia 2018”³, occorrerebbe una riforma delle norme fiscali internazionali relative al concetto di stabile organizzazione, ai prezzi di trasferimento e all'attribuzione degli utili, applicabili alle attività correlate alla fornitura di servizi digitali.
- (2) Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato la necessità di un sistema di tassazione equo, efficace e adeguato all'era digitale e ha espresso interesse per proposte adeguate da parte della Commissione entro l'inizio del 2018. Il Consiglio ECOFIN, nelle sue conclusioni del 5 dicembre 2017, ha sottolineato che una definizione di stabile organizzazione accettata a livello globale e le corrispondenti norme relative ai prezzi di trasferimento e all'attribuzione degli utili dovrebbero continuare ad avere un ruolo centrale per affrontare le sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale e ha incoraggiato una stretta cooperazione tra l'Unione, l'OCSE e altri partner internazionali nel rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale.
- (3) Nelle stesse conclusioni il Consiglio ECOFIN ha inoltre esortato l'OCSE a trovare soluzioni adeguate per potenziare la rete globale di convenzioni in materia di doppia imposizione e a modificare il modello di convenzione fiscale e i commenti che lo accompagnano, nonché le linee guida sui prezzi di trasferimento e gli orientamenti

¹ COM(2017) 547 final.

² OCSE (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, pubblicazioni OCSE, Parigi. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en>

³ OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, pubblicazioni OCSE, Parigi. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en>

sull'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, al fine di affrontare tali sfide mondiali.

- (4) Il concetto di stabile organizzazione attualmente stabilito all'articolo 5 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE dovrebbe essere riveduto per tenere conto di criteri quali i ricavi e di altri criteri incentrati sugli utenti al fine di determinare la "presenza digitale significativa" di un'impresa. Le norme sull'attribuzione degli utili attualmente stabilite negli articoli 7 e 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE e nelle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento dovrebbero essere rivedute per tener conto, ad esempio, del contributo degli utenti e dei dati alla creazione di valore. Le azioni a livello internazionale dovrebbero includere un ulteriore esame dell'uso del metodo di ripartizione degli utili per garantire un'equa ripartizione degli utili alla presenza digitale significativa o in relazione ad essa.
- (5) Le convenzioni in materia di doppia imposizione svolgono un ruolo importante nel promuovere l'efficienza degli scambi transfrontalieri in quanto garantiscono maggiore certezza ai contribuenti per quanto riguarda le loro transazioni internazionali. Nel sottoscrivere una convenzione in materia di doppia imposizione gli Stati contraenti accettano di assegnarsi reciprocamente diritti fiscali al fine di eliminare la doppia imposizione e dare così impulso alle attività economiche e alla crescita. È pertanto opportuno promuovere opportune revisioni e aggiunte alle convenzioni in materia di doppia imposizione firmate dagli Stati membri con i loro partner esterni all'Unione al fine di garantire coerenza tra il mercato unico digitale e l'economia mondiale.
- (6) Gli Stati membri sono invitati a utilizzare come fonte illustrativa o interpretativa per le modifiche alle loro convenzioni in materia di doppia imposizione con le giurisdizioni terze le disposizioni della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme relative alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018) 147 final).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Aspetti generali

La presente raccomandazione illustra una proposta di adeguamenti delle convenzioni in materia di doppia imposizione concluse dagli Stati membri con giurisdizioni terze al fine, in primo luogo, di estendere il concetto di stabile organizzazione in modo da includere una presenza digitale significativa tramite la quale una società esercita in tutto o in parte la sua attività in un'altra giurisdizione e, in secondo luogo, inserire norme per l'attribuzione degli utili alla presenza digitale significativa o in relazione ad essa.

2. Raccomandazione

Si raccomanda agli Stati membri di negoziare i necessari adeguamenti delle loro convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con giurisdizioni terze al fine di dare attuazione ai seguenti elementi:

a) la seguente definizione di una presenza digitale significativa:

“1. Ai fini della presente convenzione, il termine “stabile organizzazione” comprende anche una “presenza digitale significativa” attraverso la quale una società esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. Si considera che una “presenza digitale significativa” esista in una giurisdizione in un periodo d'imposta se l'attività svolta da un'impresa consiste interamente o in parte nella fornitura di servizi digitali tramite un'interfaccia digitale e una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda la fornitura di tali servizi da

parte dell'impresa che svolge tale attività, considerata insieme alla fornitura di tali servizi mediante un'interfaccia digitale da parte di ciascuna delle imprese associate di tale impresa su base aggregata:

- a) la parte dei ricavi totali ottenuti in tale periodo d'imposta e derivanti dalla fornitura di tali servizi digitali a utenti situati in tale giurisdizione in detto periodo d'imposta è superiore a [...] EUR*;
- b) il numero di utenti di uno o più di tali servizi digitali che si trovano in tale giurisdizione in detto periodo d'imposta è superiore a [...] *;
- c) il numero di contratti commerciali per la fornitura di tali servizi digitali conclusi in detto periodo d'imposta da utenti che si trovano in tale giurisdizione è superiore a [...] *.

* Le soglie per determinare quando una presenza digitale significativa costituisce una stabile organizzazione dovrebbero essere definite nelle convenzioni in materia di doppia imposizione in linea con quelle previste dalle normative nazionali degli Stati membri, tenendo in considerazione la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme relative alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018) 147 final).

3. Con riguardo alla fruizione dei servizi digitali, si considera che un utente si trovi in una giurisdizione in un periodo d'imposta se utilizza un dispositivo in tale giurisdizione in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale tramite la quale sono forniti i servizi digitali.

4. Con riguardo alla conclusione di contratti per la fornitura di servizi digitali:

- a) si considera che un contratto sia un contratto commerciale se l'utente lo conclude nel corso di un'attività commerciale;
- b) si considera che un utente si trovi in una giurisdizione in un periodo d'imposta se è residente ai fini dell'imposta sulle società in tale giurisdizione in detto periodo d'imposta o dispone di una stabile organizzazione in tale giurisdizione in detto periodo d'imposta;

5. La giurisdizione in cui è utilizzato un dispositivo dell'utente è determinata con riferimento all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o, se più accurato, a qualsiasi altro metodo di geolocalizzazione.

6. La parte dei ricavi totali di cui al paragrafo 2, lettera a), è determinata in proporzione al numero di volte in cui i dispositivi sono utilizzati in tale periodo d'imposta da utenti situati in tutto il mondo per accedere all'interfaccia digitale tramite la quale sono forniti i servizi digitali.”;

b) le seguenti norme per l'attribuzione degli utili a una presenza digitale significativa o in relazione ad essa:

“1. Gli utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione ad essa sono quelli che tale presenza digitale avrebbe realizzato se fosse stata un'impresa separata e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, in particolare nelle sue relazioni con altre parti dell'impresa, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli attivi utilizzati e dei rischi assunti, tramite un'interfaccia digitale.

2. Ai fini del paragrafo 1, la determinazione degli utili attribuibili alla o con riguardo alla presenza digitale significativa si basa su un'analisi funzionale. Per determinare le

funzioni della presenza digitale significativa e attribuirvi la proprietà economica delle attività e i rischi, si tiene conto delle attività economicamente rilevanti svolte da tale presenza mediante un'interfaccia digitale. A tal fine le attività svolte dall'impresa mediante un'interfaccia digitale relative a dati o utenti sono considerate funzioni economicamente rilevanti della presenza digitale significativa, che attribuiscono i rischi e la proprietà economica delle attività a tale presenza.

3. Nel determinare gli utili attribuibili a norma del paragrafo 2 si tiene debito conto delle attività economicamente rilevanti svolte dalla presenza digitale significativa che sono pertinenti per lo sviluppo, il potenziamento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento delle attività immateriali dell'impresa.

4. Le attività economicamente rilevanti svolte dalla presenza digitale significativa tramite un'interfaccia digitale comprendono, tra l'altro, le seguenti:

- a) raccolta, archiviazione, trattamento, analisi, diffusione e vendita di dati a livello di utenti;
- b) raccolta, archiviazione, trattamento e visualizzazione dei contenuti generati dagli utenti;
- c) vendita di spazi pubblicitari online;
- d) messa a disposizione sul mercato digitale di contenuti creati da terzi;
- e) fornitura di qualsiasi servizio digitale non elencato alle lettere da a) a d).

5. Nel determinare gli utili attribuibili a norma dei paragrafi da 1 a 4 i contribuenti utilizzano il metodo di ripartizione degli utili, a meno che un contribuente non dimostri che un metodo alternativo basato su principi accettati a livello internazionale sia più appropriato, visti i risultati dell'analisi funzionale. I fattori di ripartizione possono comprendere le spese sostenute per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione, nonché il numero di utenti e i dati raccolti per giurisdizione.”.

3. Interazione con altri atti dell'Unione

Si raccomanda che le disposizioni delle convenzioni in materia di doppia imposizione concluse dagli Stati membri con giurisdizioni terze tengano conto delle definizioni e delle altre condizioni relative a una presenza digitale significativa e delle norme per l'attribuzione degli utili a una presenza digitale significativa o in relazione ad essa stabilite nelle disposizioni della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme relative alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018) 147 final) al fine di garantire un'applicazione coerente a livello internazionale.

4. Seguito

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione nonché alle eventuali modifiche apportate a tali misure.

5. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 21.3.2018

*Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione*

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA